

Legge regionale 3 agosto 2011, n. 16.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).



Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è aggiunta la seguente:

"b bis) le zone naturali di salvaguardia;"

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 le parole "con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana."

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"2 ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2 bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1."

4. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 6 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

"2 quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo."

5. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"2 quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2 bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area."

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 19/2009)

1. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;"

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. L'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli statuti della proprietà collettiva indivisa del Bosco."

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 19/2009)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009 le parole "fatta eccezione per le selezioni programmate di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando quanto previsto all'articolo 33".

2. Alla lettera n) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 19/2009, dopo le parole "il divieto non si applica ai veicoli" inserire le seguenti: "delle forze di polizia,".

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il numero 9 della lettera a) è sostituito dal seguente: "9) Parco naturale del Marguareis;"
- b) il numero 17 della lettera a) è sostituito dal seguente: "17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;"
- c) dopo il numero 18 della lettera a) è aggiunto il seguente: "18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;"
- d) dopo il numero 19 della lettera c) è inserito il seguente: "19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;"
- e) dopo il numero 27 della lettera c) è inserito il seguente: "27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;"
- f) il numero 32 della lettera c) è sostituito dal seguente: "32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;"
- g) dopo il numero 33 della lettera c) è inserito il seguente: "33 bis) Riserva naturale del Bric Montariolo;"
- h) dopo il numero 39 della lettera c) è inserito il seguente: "39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;"
- i) dopo il numero 39 bis) della lettera c) è inserito il seguente: "39 ter) Riserva naturale Isola Santa Maria;"
- j) il numero 42) della lettera c) è sostituito dal seguente: "42) Riserva naturale delle Baragge;"
- k) dopo il numero 2 della lettera d) è inserito il seguente: "2 bis) Riserva naturale del Neirone;"
- l) dopo il numero 2 della lettera e) è aggiunto il seguente: "2 bis) Riserva naturale Spina verde;"

Art. 6.

(Inserimento dell'articolo 10 bis della l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"10 bis. (Modifiche parziali dei confini)

1. La parziale modificazione dei confini delle aree protette delimitati nell'allegato A o nelle relative leggi istitutive, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il parere vincolante della competente commissione consiliare. "

Art. 7.

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"3 bis. Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali."

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) dopo le parole "Parco naturale delle Alpi marittime", sono aggiunte le seguenti: ", la Riserva naturale delle Grotte del Bandito";
- b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva speciale di Benevagienna;"
- c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;"
- d) la lettera k) è sostituita dalla seguente: "k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;"
- e) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame;"
- f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;"
- g) dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o bis) Provincia di Alessandria alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone;"
- h) dopo la lettera t) è aggiunta la seguente: "t bis) Comuni di Mongrando ed Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde."

Art. 9.

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Il presidente è nominato, secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunità delle aree protette, fatta eccezione per il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a)."

Art. 10.

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto previsto al comma 7, il consiglio è composto:
a) dal presidente dell'ente di gestione;
b) da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette."
2. Il comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"7. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:
a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;
b) quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale e quattordici rappresentanti, due per ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate."
3. Dopo il primo periodo del comma 16 dell'articolo 15 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti."

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19/2009 le parole "un quarto" sono sostituite dalle seguenti: "un sesto".

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole "non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di direttore della Regione Piemonte", sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte."

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 19/2009)

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
"4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati."

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 19/2009)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
"d) attività commerciali e di erogazione di servizi compatibili con le finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;"
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
"b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7."
3. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette."

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 19/2009)

1. Prima del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).".

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole "Il piano di area definisce in particolare, i seguenti aspetti:" sono sostituite dalle seguenti: "Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:".

3. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è aggiunta in fine la seguente lettera:

"f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.".

4. Il comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.".

5. Il comma 12 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.".

Art. 16.

(Modifica all'articolo 27 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.".

2. Al comma 5 dell'articolo 27 della l.r. 19/2009 dopo le parole "entrata in vigore del presente titolo.", sono aggiunte le parole: "Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.".

Art. 17.

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 19/2009)

1. La rubrica dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e verifica)".

2. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di

gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali."

3. Dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:

"d bis) definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari."

4. Al comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 la parola "vigilanza" è sostituita dalla seguente: "verifica".

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"6 bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente."

Art. 18.

(Inserimento dell'articolo 32 bis alla l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 32 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"Art. 32 bis. (Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi)

1. È istituito il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi con sede presso il Sacro Monte di Varallo.

2. Il Centro per la conservazione dei Sacri Monti piemontesi opera per la conservazione preventiva e programmata degli interventi sul patrimonio artistico ed architettonico dei Sacri Monti piemontesi facenti parte delle riserve speciali istituite."

Art. 19.

(Inserimento dell'articolo 32 ter alla l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 32 bis è inserito il seguente:

"Art. 32 ter. (Comitati consultivi dei sacri monti piemontesi)

1. Per ciascun sacro monte è istituito un comitato consultivo e di indirizzo, composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette, nominati d'intesa dalle amministrazioni comunali e religiose interessate tra soggetti con esperienza in materia storico-artistica ed architettonica.

2. Il comitato formula proposte operative all'Ente di gestione dei Sacri Monti ed è consultato dall'ente limitatamente alle materie di interesse del sacro monte di riferimento.

3. Il comitato elegge al suo interno un presidente e un vice presidente ed è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcuna indennità o rimborso."

Art. 20.

(Modifica dell'articolo 33 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 33 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 33. (Gestione faunistica)

1. Ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette sono ammessi i seguenti interventi:

a) gli abbattimenti selettivi;

b) le catture e i prelievi;

c) le reintroduzioni e i ripopolamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati assicurando il coordinamento con gli interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette, nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento che la Giunta regionale è delegata ad adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente titolo, in relazione agli habitat ed alle specie interessati nonché al contesto ambientale all'interno del quale l'area protetta si colloca e tenendo conto che i predetti interventi sono finalizzati a:

- a) portare la zoocenosi al maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie di ogni ecosistema protetto mediante idonei interventi gestionali di contenimento o di incremento e, se necessario, anche di eliminazione delle specie non autoctone;
- b) contenere i danni alle colture agricole e alle aree destinate al pascolo in quanto espressione di attività economica da valorizzare e qualificare compatibilmente con le normative che regolano la salvaguardia ambientale delle aree protette e costituiscono elemento di rilievo del paesaggio;
- c) contenere i danni alla copertura forestale in quanto le aree boscate svolgono una funzione insostituibile e rappresentano un elemento irrinunciabile per la conservazione del complessivo equilibrio ambientale;
- d) mantenere uno stato sanitario delle specie animali tale da impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possono arrecare danno al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e in aree limitrofe;
- e) migliorare e conservare la fauna ittica autoctona con interventi gestionali tendenti anche all'eliminazione delle specie non autoctone;
- f) ricostituire condizioni di equilibrio ambientale e naturale dei corsi e degli specchi d'acqua presenti nelle aree protette.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati sulla base di appositi piani elaborati ed approvati dal soggetto gestore dell'area protetta, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sulla base delle osservazioni vincolanti formulate dalla Regione, secondo le modalità e le procedure definite dal regolamento di cui al comma 2.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta può autorizzare singoli interventi di cattura o prelievo a scopo scientifico non previsti dai piani di cui al comma 3 in conformità, ove applicabile, alla vigente legislazione in materia di gestione della fauna selvatica e ittica.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta e sono attuati:

- a) dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;
- b) da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione definisce i criteri e i requisiti necessari per l'autorizzazione di cui al comma 5, lettera b).

7. Per la gestione faunistica del cinghiale il regolamento di cui al comma 2, in conformità alle linee guida emanate dal competente Ministero, detta specifiche disposizioni per la redazione dei relativi piani al fine di garantire una efficace gestione della specie e degli ecosistemi interessati e assicurare il coordinamento dei prelievi all'interno delle aree protette con gli interventi effettuati dalla provincia all'esterno delle aree protette.

8. La mancata o impropria attuazione dei piani di gestione delle specie faunistiche interessate determina, nei casi definiti dal regolamento di cui al comma 2, la diretta responsabilità del soggetto gestore dell'area protetta per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali da trasferire all'ente."

Art. 21.

(Modifica all'articolo 34 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 19/2009 le parole "articoli 87 e 88 del Trattato" sono sostituite dalla seguenti: "articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea."

Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 36 della l.r. 19/2009)

1. L'articolo 36 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 36. (Risarcimenti ed indennizzi)

1. I danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, agli impianti di arboricoltura da legno, agli allevamenti e ai pascoli presenti all'interno delle aree protette sono risarciti a favore degli imprenditori agricoli dalla provincia territorialmente interessata, secondo criteri uniformi con il restante territorio regionale.
2. Sono esclusi i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle foreste e alle aree boscate.
3. L'accertamento che un vincolo effettivo posto con legge o con gli strumenti di pianificazione disciplinati dalla presente legge impedisce in tutto o in parte l'esecuzione delle attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito, dà diritto a un indennizzo a compensazione dei mancati redditi. Danno comunque diritto all'indennizzo:
 - a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di monticazione;
 - b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
4. Non sono indennizzabili i mancati redditi teorici derivanti da previsioni e norme urbanistiche e territoriali.
5. Non sono dovuti indennizzi derivanti dai vincoli paesaggistici.
6. È fatta salva la possibilità da parte della Regione di provvedere, per particolari motivi di tutela dell'ambiente naturale, all'espropriazione di aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. L'imprenditore agricolo a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, entro dieci giorni dalla constatazione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'evento, segnala il danno alla provincia competente che provvede ad effettuare il relativo accertamento entro quindici giorni dalla segnalazione, eseguendo a tal fine un sopralluogo congiunto concordato col soggetto gestore dell'area protetta.
8. I danni e i mancati redditi riconosciuti risarcibili o indennizzabili sono liquidati entro novanta giorni dalla data dell'accertamento.
9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, criteri e linee guida per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
10. La mancata attuazione da parte degli imprenditori agricoli delle misure preventive finanziate dai soggetti gestori delle aree protette determina la decadenza dal diritto al risarcimento del danno di cui al presente articolo.
11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo la Regione provvede con fondi stanziati, nell'ambito delle spese obbligatorie, sull'Unità previsionale di base (UPB) DB10101 di cui al comma 1 dell'articolo 64, trasferendo annualmente le relative risorse finanziarie a favore delle province."

Art. 23.

(Modifica all'articolo 38 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 19/2009 le parole "il ripristino degli habitat naturali indicati nell'Allegato B e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario, di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357", sono sostituite dalle seguenti: "il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357".

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"2 bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio imminente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio".

2. Al comma 10 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di sessanta giorni".

3. Al comma 14 dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 le parole "articolo 42" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 41".

Art. 25.

(Modifica all'articolo 50 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 19/2009 le parole "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di sessanta giorni".

Art. 26.

(Modifiche al titolo IV della l.r. 19/2009)

1. La rubrica del titolo IV della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: "Titolo IV. Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici".

2. Prima del capo I del titolo IV della l.r. 19/2009 è inserito il seguente: "Capo 0I. Zone naturali di salvaguardia".

Art. 27.

(Inserimento dell'articolo 52 bis alla l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 52, al capo 0I del titolo IV della l.r. 19/2009, è inserito il seguente articolo:
"Art. 52 bis (Zone naturali di salvaguardia)

1. Le zone naturali di salvaguardia sono caratterizzate da particolari elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare attraverso il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 52 ter.

2. Sono zone naturali di salvaguardia le seguenti aree individuate con lettera z nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: z1. Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli; z2. Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero; z3. Zona naturale di Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa; z4. Zona naturale di Salvaguardia della Dora Riparia; z5. Zona naturale di Salvaguardia del Monte Musinè; z6. Zona naturale di Salvaguardia Tangenziale verde e laghetti Falchera.

3. Le nuove zone naturali di salvaguardia sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare.

4. La modificazione dei confini delle zone naturali di salvaguardia, delimitati nelle cartografie dell'allegato A, necessaria al fine di garantire l'effettivo raggiungimento delle finalità istitutive, è apportata con apposita deliberazione della Giunta regionale, di concerto con gli enti locali interessati e sentita la competente commissione consiliare."

Art. 28.

(Inserimento dell'articolo 52 ter alla l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 52 bis è inserito il seguente:

"Art. 52 ter. (Finalità delle zone naturali di salvaguardia)

1. Nelle zone naturali di salvaguardia gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica nonché i programmi e gli interventi pubblici e privati perseguono le seguenti finalità:

- a) tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
- b) promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
- c) attuare il riequilibrio urbanistico-territoriale per il recupero dei valori naturali dell'area;
- d) sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
- e) promuovere e sviluppare le potenzialità turistiche sostenibili dell'area .".

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 55 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"11 bis. Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni.".

2. Dopo il comma 11 bis dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:

"11 ter. Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43 comma 2 bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.".

3. Al comma 20 dell'articolo 55 della l.r. 19/2009 la parola "introitate", è sostituita dalle seguenti: "irrogate e introitate".

Art. 30.

(Modifiche all'articolo 56 della l.r. 19/2009)

1. Al comma 6 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole "proposte di nomina" sono sostituite dalla seguente: "designazioni".

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 58 della l.r. 19/2009)

1. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"j) il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prevè e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;".

2. La lettera k) del comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

"k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;".

Art. 32.

(Modifiche all'articolo 62 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 19/2009, è inserito il seguente:

"1 bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'articolo 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette."

Art. 33.

(Modifiche alla rubrica del capo III del titolo VI della l.r. 19/2009)

1. La rubrica del capo III del titolo VI della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
"Capo III. Modifica e abrogazione di norme".

Art. 34.

(Inserimento dell'articolo 62 bis alla l.r. 19/2009)

1. Dopo l'articolo 62, al capo III del titolo VI, della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"Art. 62 bis (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del decreto legislativo 112/1998, le parole 'in aree protette a rilevanza regionale sono sostituite dalle seguenti: "in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia.".

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 63 della l.r. 19/2009)

1. Dopo il numero 62) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"62 bis) legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali e aree attrezzate);".
2. Dopo il numero 148 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"148 bis) legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino);".
3. Dopo il numero 152) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"152 bis) legge regionale 22 dicembre 2009, n. 33 (Istituzione del Parco naturale dell'Alta Valle Antrona);".
4. Dopo il numero 4 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:
"4 bis) L'articolo 11 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 e l'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2011, n. 2, che hanno modificato il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 29/2006.".

Art. 36.

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 19/2009)

1. L'allegato A della l.r. 19/2009 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 37.

(Modifica all'Allegato C della l.r. 19/2009)

1. All'allegato C (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97) della l.r. 19/2009, le parole "articolo 44", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 43".

Art. 38.

(Modifica all'Allegato D della l.r. 19/2009)

1. All'allegato D (Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97) della l.r. 19/2009, le parole "articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 44".

Art. 39.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2009:
 - a) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7;
 - b) il comma 6 dell'articolo 8;
 - c) i numeri 34) e 43) della lettera c) e le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 10;
 - d) le lettere p), q) ed r) del comma 1 dell'articolo 12;
 - e) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 15;
 - f) il comma 8 dell'articolo 26;
 - g) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 32;
 - h) il comma 2 dell'articolo 63.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, le parole: "la Zona naturale di salvaguardia della Collina di Rivoli e le parole: "e la Zona naturale di salvaguardia della Stura di Lanzo sono soppresse.
3. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, le parole: "del Sangone" e le parole: "e la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto torinese" sono soppresse.
4. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, le parole: "la Zona naturale di salvaguardia della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese" sono soppresse.
5. Alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, le parole: "e della Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura" sono soppresse.
6. Al comma 7 dell'articolo 26 della l.r. 19/2009 le parole: ", fatta eccezione per le varianti di cui al comma 8" sono soppresse.
7. Al comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 19/2009 le parole "in sede di vigilanza" sono soppresse.
8. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 19/2009 le parole: "per essere riportati nella carta della natura regionale", sono soppresse.
9. Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "la proposta di nomina del presidente dell'ente e" sono soppresse.
10. Al comma 4 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "una proposta unitaria, espressa a maggioranza, di nomina del presidente dell'ente e" sono soppresse.
11. Al comma 5 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole: "e la Partecipanza dei Boschi di Trino" sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2011

Roberto Cota

ALLEGATO A - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 19/2009 (Articolo 36)

ALLEGATO A - Cartografie delle aree protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia

(Articoli 6 comma 2 bis, 10 comma 1 e 52 bis comma 2)

- 1) PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO (SCALA 1:25.000)
- 2) PARCO NATURALE DI ROCCHETTA TANARO (SCALA 1:5.000)
- 3) PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME E RISERVA NATURALE DELLE GROTTI DEL BANDITO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 4) PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME E RISERVA NATURALE DELLE GROTTI DEL BANDITO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 5) PARCO NATURALE DEL MARGUAREIS E RISERVA NATURALE DELLE GROTTI DI BOSSEA (SCALA 1:25.000)
- 6) PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 7) PARCO NATURALE VALLE DEL TICINO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 8) PARCO NATURALE DEI LAGONI DI MERCURAGO (SCALA 1:5.000)
- 9) PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND (SCALA 1:25.000)
- 10) PARCO NATURALE DELLA VAL TRONCEA (SCALA 1:25.000)
- 11) PARCO NATURALE ORSIERA-ROCCIAVRÈ (SCALA 1:25.000)
- 12) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEI LAGHI DI AVIGLIANA (SCALA 1:10.000)
- 13) PARCO NATURALE LA MANDRIA (SCALA 1:25.000)
- 14) PARCO NATURALE DI STUPINIGI (SCALA 1:10.000)
- 15) PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA (SCALA 1:10.000)
- 16) PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA (SCALA 1:5.000)
- 17) PARCO NATURALE DEL MONTE SAN GIORGIO (SCALA 1:10.000)
- 18) PARCO NATURALE DEL MONTE TRE DENTI- FREIDOUR (SCALA 1:10.000)
- 19) PARCO NATURALE DI CONCA CIALANCIA (SCALA 1:10.000)
- 20) PARCO NATURALE DEL COLLE DEL LYS (SCALA 1:10.000)
- 21) PARCO NATURALE DELLA ROCCA DI CAVOUR (SCALA 1:10.000)
- 22) PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E AREA CONTIGUA DELL'ALPE DEVERO TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 23) PARCO NATURALE DELL'ALPE VEGLIA E DELL'ALPE DEVERO E AREA CONTIGUA DELL'ALPE DEVERO TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 24) PARCO NATURALE DELL'ALTA VALLE ANTRONA (SCALA 1:25.000)
- 25) PARCO NATURALE DELLE LAME DEL SESIA (SCALA 1:25.000)
- 26) PARCO NATURALE DEL MONTE FENERA (SCALA 1:25.000)
- 27) PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA E ALTA VAL STRONA E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL STRONA TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 28) PARCO NATURALE DELL'ALTA VAL SESIA E ALTA VAL STRONA E AREA CONTIGUA DELL'ALTA VAL STRONA TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 29) PARCO NATURALE E AREA CONTIGUA DEL BOSCO DELLE SORTI DELLA PARTECIPANZA DI TRINO (SCALA 1:10.000)
- 30) RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA (SCALA 1:10.000)
- 31) RISERVA NATURALE DI VALLE ANDONA, VALLE BOTTO E VALLE GRANDE (SCALA 1:25.000)
- 32) RISERVA NATURALE DELLA VAL SARMASSA (SCALA 1:5.000)

- 33) RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE TAV. 1 (SCALA 1:25.000)
- 34) RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE TAV. 2 (SCALA 1:25.000)
- 35) RISERVA NATURALE DELLE BARAGGE TAV. 3 (SCALA 1:25.000)
- 36) RISERVA NATURALE DEL PARCO BURCINA "FELICE PIACENZA" (SCALA 1:5.000)
- 37) RISERVA NATURALE DI ROCCA SAN GIOVANNI - SABEN (SCALA 1:5.000)
- 38) RISERVA NATURALE DEI CICIU DEL VILLAR (SCALA 1:5.000)
- 39) RISERVA NATURALE DELLE SORGENTI DEL BELBO (SCALA 1:10.000)
- 40) RISERVA NATURALE DI CRAVA-MOROZZO (SCALA 1:10.000)
- 41) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA GESSO STURA (SCALA 1:25.000)
- 42) RISERVA NATURALE DEI CANNETI DI DORMELLETO (SCALA 1:10.000)
- 43) RISERVA NATURALE DI FONDO TOCE (SCALA 1:10.000)
- 44) RISERVA NATURALE DI BOSCO SOLIVO (SCALA 1:5.000)
- 45) RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI CHIANOCCO (SCALA 1:5.000)
- 46) RISERVA NATURALE DELL'ORRIDO DI FORESTO (SCALA 1:10.000)
- 47) RISERVA NATURALE DELLA VAUDA (SCALA 1:25.000)
- 48) RISERVA NATURALE DELLA MADONNA DELLA NEVE SUL MONTE LERA (SCALA 1:5.000)
- 49) RISERVA NATURALE DEL PONTE DEL DIAVOLO (SCALA 1:5.000)
- 50) RISERVA NATURALE DEL BOSCO DEL VAJ (SCALA 1:5.000)
- 51) RISERVA NATURALE DELLO STAGNO DI OULX (SCALA 1:5.000)
- 52) RISERVA NATURALE DEI MONTI PELATI (SCALA 1:10.000)
- 53) RISERVA NATURALE DEL BRICH ZUMAGLIA (SCALA 1:10.000)
- 54) RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI VILLARBOIT (SCALA 1:5.000)
- 55) RISERVA NATURALE DELLA GARZAIA DI CARISIO (SCALA 1:5.000)
- 56) RISERVA NATURALE DELLA PALUDE DI CASALBERTRAME (SCALA 1:10.000)
- 57) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA DI FONTANA GIGANTE (SCALA 1:5.000)
- 58) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA DELLA PALUDE DI SAN GENUARIO (SCALA 1:10.000)
- 59) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL BOSCO DELLE SORTI LA COMMUNA (SCALA 1:10.000)
- 60) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEI BOSCHI E DELLE ROCHE DEL ROERO (SCALA 1:25.000)
- 61) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA COLLINA DI RIVOLI (SCALA 1:5.000)
- 62) AREA CONTIGUA DELLA STURA DI LANZO (SCALA 1:25.000)
- 63) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI CREA (SCALA 1:5.000)
- 64) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI OROPA (SCALA 1:10.000)
- 65) RISERVA SPECIALE DELLA BESSA (SCALA 1:10.000)
- 66) RISERVA NATURALE E AREA CONTIGUA SPINA VERDE (SCALA 1: 10.000)
- 67) RISERVA SPECIALE DI BENEVAGIENNA (SCALA 1:10.000)
- 68) RISERVE SPECIALI DEL SACRO MONTE DI ORTA, MONTE MESMA, COLLE DI BUCCIONE (SCALA 1:10.000)
- 69) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI BELMONTE (SCALA 1:5.000)
- 70) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI DOMODOSSOLA (SCALA 1:5.000)
- 71) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI GHIFFA (SCALA 1:5.000)
- 72) RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI VARALLO (SCALA 1:5.000)
- 73) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA TANGENZIALE VERDE E LAGHETTI DELLA FALCHERA (SCALA 1:10.000)
- 74) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DEL MONTE MUSINÈ (SCALA 1:10.000)
- 75) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - COLLEGNO TAV. 155SE (SCALA 1:25.000)

- 76) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ALMESE TAV. 155NO (SCALA 1:25.000)
- 77) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ROSTA TAV. 155SO (SCALA 1:25.000)
- 78) ZONA NATURALE DI SALVAGUARDIA DELLA DORA RIPARIA - ALPIGNANO TAV. 155NE (SCALA 1:25.000)
- 79) RISERVA NATURALE DEL NEIRONE (1:5.000).
- 80) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - COLLE DELLE TRAVERSETTE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva Naturale di Pian del Re
- 81) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTE VISO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva Naturale di Pian del Re
- 82) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - PAESANA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva Naturale di Paesana
- 83) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - REVELLO (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva Naturale della Confluenza del Bronda
 - Riserva Naturale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi
- 84) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CAVOUR (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
 - Riserva NATURale di Paracollo, Ponte Pesci Vivi
- 85) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MORETTA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese
- 86) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO CUNEESE E TORINESE - VIRLE PIEMONTE (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto cuneese/torinese
 - Riserva Naturale della Confluenza del Pellice
 - Riserva Naturale Fontane
 - Riserva Naturale della Confluenza del Varaita
 - Riserva Naturale della Confluenza del Maira
 - Riserva Naturale della Lanca di San Michele
- 87) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CARMAGNOLA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale della Lanca di San Michele
 - Riserva Naturale dell'Oasi del Po Morto
- 88) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SANTENA (SCALA 1:25.000):
- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale dell'Oasi del Po morto.
 - Riserva Naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna,
 - Riserva Naturale del Molinello,

- Riserva Naturale le Vallere.
- 89) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO EST (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale le Vallere,
 - Riserva Naturale Arrivore e Colletta,
 - Riserva Naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla,
- 90) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - TORINO OVEST (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
- 91) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - AVIGLIANA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
- 92) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LA MANDRIA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
- 93) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SETTIMO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla
 - Riserva Naturale Arrivore e Colletta
- 94) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CHIVASSO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale dell'Orco e del Malone
 - Riserva Naturale della Confluenza della Dora Baltea
- 95) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MONTANARO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale del Mulino Vecchio
 - Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano
- 96) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - LIVORNO FERRARIS (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese
 - Riserva Naturale dell'Isolotto del Ritano
- 97) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VERRUA SAVOIA (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto torinese/vercellese- alessandrino
 - Riserva Naturale della Confluenza della Dora Baltea
 - Riserva Naturale di Isola Santa Maria
- 98) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - MOMBELLO MONFERRATO (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
 - Riserva Naturale di Ghiaia Grande
 - Riserva naturale di Isola Santa Maria
- 99) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - CASALE (SCALA 1:25.000):
 - Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino -
 - Riserva Naturale di Ghiaia Grande
 - Riserva Naturale delle sponde fluviali di Casale Monferrato,

100) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - FRASSINETO PO (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
- Riserva Naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza

101) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - VALENZA (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
- Riserva Naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza

102) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - BASSIGNANA (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
- Riserva Naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza
- Riserva Naturale del Boscone
- Riserva Naturale della Confluenza del Tanaro

103) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - SALE (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
- Riserva Naturale della Confluenza del Tanaro
- Riserva Naturale del Bric Montariolo

104) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALZANO SCRIVIA (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
- Riserva Naturale della Confluenza del Tanaro

105) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - ALESSANDRIA (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
- Riserva Naturale del Bric Montariolo

106) RISERVE NATURALI E AREA CONTIGUA DELLA FASCIA FLUVIALE DEL PO - PONTECURONE (SCALA 1:25.000):

- Area contigua della Fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino
- Riserva Naturale Castelnuovo Scrivia

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 54

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

- Presentato dalla Giunta regionale il 27 luglio 2010.
- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 30 luglio 2010.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla V Commissione il 21 febbraio 2011 con relazioni di Giacomino Taricco, Davide Bono, Fabrizio Comba.
- Approvato in Aula il 28 luglio 2011, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 5 voti contrari, 11 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Rete ecologica regionale)

1. La Regione, in attuazione della Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e in virtù dell'articolo 6 dello Statuto della Regione istituisce sul proprio territorio la rete ecologica regionale costituita dalle aree naturali che rispondono agli obiettivi ed alle finalità contenute nei succitati provvedimenti.

2. La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree:

- a) il sistema delle aree protette del Piemonte;
- b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000;
- b bis) le zone naturali di salvaguardia;
- c) i corridoi ecologici.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6. (Aree contigue)

1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime, per le quali predispone idonei piani e programmi, da redigere d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori, per la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente e della biodiversità.

2. All'interno delle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della l. 394/1991, la Regione può disciplinare l'esercizio della caccia sotto forma di caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

2 bis. In fase di prima attuazione sono istituite come aree contigue le seguenti aree individuate con lettera f) nelle rispettive cartografie di cui all'allegato A: f1. Area contigua del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino; f2. Area contigua della Stura di Lanzo; f3. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto torinese; f4. Area contigua di Fontana Gigante; f5. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto vercellese-alessandrino; f6. Area contigua della Fascia fluviale del Po-tratto cuneese; f7. Area contigua della Palude di San Genuario; f8. Area contigua Spina Verde. f9. Area

contigua dell'Alpe Devero; f10. Area contigua Gesso e Stura; f11. Area contigua dell'Alta Val Strona; f12. Area contigua dei Laghi di Avigliana.".

2 ter. La modifica dei confini delle aree istituite al comma 2 bis è effettuata con le modalità indicate al comma 1.

2 quater. Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati sono coerenti con le previsioni della pianificazione regionale di cui al comma 1 e dei piani d'area delle aree protette limitrofe e non compromettono la conclusione dei progetti in corso o la realizzazione delle finalità di quelli già attuati dai soggetti gestori dell'area prima dell'entrata in vigore del presente titolo.

2 quinquies. Sono fatte salve le convenzioni riguardanti i territori ricompresi nelle aree contigue di cui al comma 2 bis già stipulate dagli enti di gestione in attuazione dei piani d'area.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 7, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7. (Finalità delle aree protette)

1. I soggetti gestori delle aree protette perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) tutelare le risorse naturali del territorio attraverso strategie di gestione sostenibile concertate tra le istituzioni;

b) promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;

c) favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle università sulle tematiche dell'ambiente e dell'educazione alla sostenibilità;

d) integrare le competenze istituzionali dei soggetti gestori con gli obiettivi e le strategie generali della rete ecologica regionale;

e) favorire la partecipazione dei cittadini attraverso forme associative a sostegno delle azioni volte al raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

2. I soggetti gestori perseguono, inoltre, le seguenti finalità, secondo la classificazione delle aree protette:

a) nei parchi naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;

2) sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

3) valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico;

[4]

5) promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e lo sviluppo delle potenzialità turistiche e di altre forme di fruizione dell'area protetta che realizzano una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;

b) nelle riserve naturali:

1) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità, con particolare riferimento agli oggetti specifici della tutela;

2) contribuire alla ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;

[c]

d) nelle riserve speciali:

1) gestire e valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale oggetto di protezione;

2) tutelare e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto presenti;

3) sviluppare la conoscenza e la ricerca sugli oggetti della tutela.

2 bis. L'Ente a cui è affidata la gestione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino persegue inoltre la finalità di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino nel pieno rispetto delle pratiche silvocolturali e dei diritti e delle consuetudini secolari previste dagli Statuti della proprietà collettiva indivisa del Bosco.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 8, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8. (Norme di tutela e di salvaguardia)

1. Le aree inserite nella carta della natura regionale e destinate ad essere istituite come aree protette sono sottoposte alle norme di tutela e di salvaguardia stabilite dalla Regione in relazione alla loro diversa classificazione nell'ambito dei divieti e delle limitazioni del presente articolo.

2. Le norme di tutela e salvaguardia di cui al comma 1 restano in vigore per il periodo di tre anni dalla data di approvazione della carta della natura regionale e decadono nel caso di mancata istituzione dell'area protetta entro il predetto triennio.

3. Nelle aree protette istituite e classificate come parco naturale e riserva naturale si applicano i seguenti divieti:

a) esercizio di attività venatoria fermo restando quanto previsto all'articolo 33;

b) introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;

c) apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

d) apertura di discariche;

e) movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;

f) realizzazione di nuove strade ed ampliamento di quelle esistenti se non in funzione di attività connesse all'esercizio di attività agricole, forestali e pastorali o previste dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

g) danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;

h) danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;

i) cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;

j) raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;

k) introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;

l) asportazione di minerali;

m) accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;

n) utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo;

o) sorvolo a bassa quota di velivoli non appositamente autorizzati, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi sulla disciplina del volo.

[4.]

5. Nelle aree protette classificate come riserva speciale si applicano i divieti di cui al comma 3, ad eccezione dei casi di cui alle lettere f) e o).

[6.]

7. Fatto salvo il divieto di cui al comma 3, lettera a), il regolamento delle aree protette integra le norme di tutela e di salvaguardia di cui al presente articolo e stabilisce le eventuali deroghe ai divieti previsti dal presente articolo.

8. Nelle more di approvazione del regolamento delle aree protette e in deroga ai divieti di cui al presente articolo sono consentiti interventi a scopo scientifico sulla flora, sulla fauna e sui minerali previa autorizzazione del soggetto gestore.

9. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale vigenti sul territorio regionale.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10. (Aree protette)

1. Le aree protette a gestione regionale, provinciale e locale esistenti alla data di entrata in vigore del presente titolo sono confermate con i confini riportati nelle cartografie di cui all'allegato A.

2. Le aree protette sono suddivise secondo il livello di gestione, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, e denominate come segue:

a) parchi naturali a gestione regionale:

1) Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

2) Parco naturale della Val Troncea;

3) Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;

4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

5) Parco naturale La Mandria;

6) Parco naturale di Stupinigi;

7) Parco naturale della Collina di Superga;

8) Parco naturale delle Alpi Marittime;

9) Parco naturale del Marguareis;

10) Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

11) Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

12) Parco naturale delle Lame del Sesia;

13) Parco naturale del Monte Fenera;

14) Parco naturale del Ticino;

15) Parco naturale dei Lagoni di Mercurago;

16) Parco naturale di Rocchetta Tanaro;

17) Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona;

18) Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero;

18 bis) Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;

b) parchi naturali a gestione provinciale:

1) Parco naturale del Lago di Candia;

2) Parco naturale del Monte San Giorgio;

3) Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidour;

4) Parco naturale di Conca Cialancia;

5) Parco naturale del Colle del Lys;

6) Parco naturale della Rocca di Cavour;

c) riserve naturali a gestione regionale:

1) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco;

2) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto;

3) Riserva naturale della Vauda;

4) Riserva naturale della Madonna della Neve sul Monte Lera;

- 5) Riserva naturale del Ponte del Diavolo;
- 6) Riserva naturale del Bosco del Vaj;
- 7) Riserva naturale della Confluenza del Maira;
- 8) Riserva naturale della Lanca di San Michele;
- 9) Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna;
- 10) Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla;
- 11) Riserva naturale dell'Oasi del Po morto;
- 12) Riserva naturale del Molinello;
- 13) Riserva naturale Le Vallere;
- 14) Riserva naturale Arrivore e Colletta;
- 15) Riserva naturale dell'Orco e del Malone;
- 16) Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea;
- 17) Riserva naturale del Mulino Vecchio;
- 18) Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano;
- 19) Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;
- 19 bis) Riserva naturale delle Grotte del Bandito;
- 20) Riserva naturale di Pian del Re;
- 21) Riserva naturale di Paesana;
- 22) Riserva naturale di Paracollo, Ponte pesci vivi;
- 23) Riserva naturale Fontane;
- 24) Riserva naturale della Confluenza del Bronda;
- 25) Riserva naturale della Confluenza del Pellice;
- 26) Riserva naturale della Confluenza del Varaita;
- 27) Riserva naturale dei Ciciu del Villar;
- 27 bis) Riserva naturale delle Grotte di Bossea;
- 28) Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo;
- 29) Riserva naturale di Crava-Morozzo;
- 30) Riserva naturale del Torrente Orba;
- 31) Riserva naturale di Ghiaia Grande;
- 32) Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza;
- 33) Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato;
- 33 bis) Riserva naturale del Bric Montariolo;
- [34]
- 35) Riserva naturale del Boscone;
- 36) Riserva naturale della Confluenza del Tanaro;
- 37) Riserva naturale della Garzaia di Villarboit;
- 38) Riserva naturale della Garzaia di Carisio;
- 39) Riserva naturale della Palude di Casalbeltrame;
- 39 bis) Riserva naturale Castelnuovo Scrivia;
- 39 ter) Riserva naturale Isola Santa Maria;
- 40) Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande;
- 41) Riserva naturale della Val Sarmassa;
- 42) Riserva naturale delle Baragge;
- [43]
- 44) Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza;
- 45) Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto;
- 46) Riserva naturale di Fondo Toce;
- 47) Riserva naturale di Bosco Solivo;
- 48) Riserva naturale di Fontana Gigante;
- 49) Riserva naturale della Palude di San Genuario;

- d) riserve naturali a gestione provinciale:
- 1) Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
 - 2) Riserva naturale dei Monti Pelati;
 - 2 bis) Riserva naturale del Neirone;
- e) riserve naturali a gestione locale:
- 1) Riserva naturale del Brich Zumaglia;
 - 2) Riserva naturale Gesso e Stura;
 - 2 bis) Riserva naturale Spina verde;
- [f]
- [g]
- h) riserve speciali a gestione regionale:
- 1) Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte;
 - 2) Riserva speciale del Sacro Monte di Crea;
 - 3) Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Colle di Buccione;
 - 4) Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola;
 - 5) Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo;
 - 6) Riserva speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
 - 7) Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;
 - 8) Riserva speciale della Bessa;
 - 9) Riserva speciale di Benevagienna.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11. (Disposizioni generali)

1. Le aree protette a gestione regionale sono gestite da enti strumentali della Regione di diritto pubblico, di seguito denominati enti di gestione.

2. Agli enti di gestione si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

3. Le aree protette a gestione provinciale e locale sono gestite, a titolo di trasferimento, dalle province, dai comuni o dalle comunità montane interessati territorialmente, che stabiliscono autonomamente la forma di gestione.

3 bis Le aree protette a gestione provinciale possono essere altresì gestite da enti strumentali di diritto pubblico della provincia competente. A tali enti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli enti di gestione delle aree protette regionali.

4. I comuni a cui è trasferita la gestione di una stessa area protetta individuano un soggetto capofila per i rapporti con la Regione.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12. (Soggetti gestori delle aree protette)

1. Le aree protette di cui all'articolo 10 sono gestite dai seguenti soggetti:

a) Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, il Parco naturale della Val Troncea, il Parco naturale Orsiera-Rocciavè, la Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, la Riserva naturale dell'Orrido di Foresto, il Parco naturale dei Laghi di Avigliana;

b) Ente di gestione delle aree protette dell'Area metropolitana di Torino, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale La Mandria, il Parco naturale di Stupinigi, la Riserva naturale della

Madonna della Neve sul Monte Lera, la Riserva naturale della Vauda, la Riserva naturale del Ponte del Diavolo;

c) Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale della Collina di Superga, la Riserva naturale del Bosco del Vaj, la Riserva naturale della Lanca di San Michele, la Riserva naturale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, la Riserva naturale del Meisino e dell'Isolone Bertolla, la Riserva naturale dell'Oasi del Po morto, la Riserva naturale del Mulinello, la Riserva naturale Le Vallere, la Riserva naturale Arrivore e Colletta, la Riserva naturale dell'Orco e del Malone, la Riserva naturale della Confluenza della Dora Baltea, la Riserva naturale del Mulino Vecchio, la Riserva naturale dell'Isolotto del Ritano, la Riserva naturale della Confluenza del Maira;

d) Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale delle Alpi Marittime, la Riserva naturale delle Grotte del Bandito e la Riserva naturale di Rocca San Giovanni-Saben;

e) Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Marguareis, la Riserva naturale dei Ciciu del Villar, la Riserva naturale delle Sorgenti del Belbo, la Riserva naturale di Crava Morozzo, la Riserva naturale delle Grotte di Bossea e la Riserva speciale di Benevagienna;

f) Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Pian del Re, la Riserva naturale della Confluenza del Bronda, la Riserva naturale di Paesana, la Riserva naturale di Paracollo, Ponte Pesci vivi, la Riserva naturale Fontane, la Riserva naturale della Confluenza del Pellice, la Riserva naturale della Confluenza del Varaita;

g) Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, al quale è affidato in gestione il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, al quale sono affidati in gestione la Riserva naturale di Ghiaia Grande, la Riserva naturale della Confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza, la Riserva naturale delle Sponde fluviali di Casale Monferrato, la Riserva naturale Bric Montariolo, la Riserva naturale Castelnuovo Scrivia, la Riserva naturale Isola Santa Maria, la Riserva naturale del Boscone, la Riserva naturale della Confluenza del Tanaro, il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, la Riserva naturale del Torrente Orba, la Riserva naturale di Fontana Gigante e la Riserva naturale della Palude di San Genuario;

i) Ente di gestione delle aree protette astigiane, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande, la Riserva naturale della Val Sarmassa;

j) Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale del Ticino, il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago, la Riserva naturale dei Canneti di Dormelletto, la Riserva naturale di Fondo Toce, la Riserva naturale di Bosco Solivo;

k) Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco naturale del Monte Fenera;

l) Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale della Bessa, la Riserva naturale delle Baragge, la Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza, il Parco naturale delle Lame del Sesia, la Riserva naturale della Garzaia di Villarboit, la Riserva naturale della Garzaia di Carisio, la Riserva naturale della palude di Casalbeltrame;

m) Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, al quale sono affidati in gestione il Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e il Parco naturale dell'Alta Valle Antrona;

n) Ente di gestione dei Sacri Monti, al quale sono affidate in gestione la Riserva speciale del Sacro Monte di Belmonte, la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, la Riserva speciale del Sacro Monte di Domodossola, la Riserva speciale del Sacro Monte di Varallo, la Riserva speciale del

Sacro Monte di Ghiffa, le Riserve speciali del Sacro Monte di Orta, Monte Mesma, Torre di Buccione, la Riserva speciale del Sacro Monte di Oropa;

o) Provincia di Torino, alla quale è trasferita la gestione delle aree protette di seguito elencate: Parco naturale del Lago di Candia, Parco naturale del Monte San Giorgio, Parco naturale del Monte Tre Denti - Freidou, Parco naturale di Conca Cialancia, Parco naturale del Colle del Lys, Parco naturale della Rocca di Cavour, Riserva naturale dello Stagno di Oulx, Riserva naturale dei Monti Pelati;

o bis) Provincia di Alessandria alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Neirone;

[p]

[q]

[r]

s) Comune di Cuneo, al quale è trasferita la gestione della Riserva naturale Gesso e Stura;

t) Comunità montana Valle Cervo-La Bursch, alla quale è trasferita la gestione della Riserva naturale del Brich Zumaglia.

t bis) Comuni di Mongrando e Occhieppo Inferiore, ai quali è trasferita la gestione della Riserva naturale Spina Verde.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14. (Il presidente)

1. Il presidente è nominato, secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la comunità delle aree protette, fatta eccezione per il presidente dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, per il quale si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 7, lettera a).

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede il consiglio e svolge le seguenti funzioni:

a) presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del consiglio;

b) assegna le risorse necessarie al direttore dell'ente e propone al consiglio gli atti per la valutazione dei risultati, sulla base del programma di attività approvato dal consiglio medesimo;

c) autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al consiglio per la necessaria ratifica da effettuarsi entro la prima seduta;

d) adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio salvo ratifica da parte del consiglio medesimo;

e) svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo statuto dell'ente di gestione.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d) sono sottoposti al consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.

4. In caso di mancata ratifica o di modifica dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), il consiglio adotta gli atti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati.

5. La carica di presidente è incompatibile con le cariche di cui all'articolo 16, comma 1, con quella di presidente o consigliere di altro ente di gestione di area protetta, di presidente della comunità delle aree protette, di presidente o assessore di comunità montana, posta anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente, e di sindaco o assessore comunale dei comuni posti anche parzialmente entro i confini delle aree protette gestite dall'ente.

6. Il presidente dura in carica fino alla scadenza del consiglio dell'ente e può essere nominato per un massimo di due volte.

7. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del consiglio dell'ente nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione del consiglio richiesta dai suoi componenti ai sensi dell'articolo 15, comma 12, ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di consiglio.

8. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'ente di gestione e al Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dallo statuto dell'ente, che disciplina le successive determinazioni.

9. Il presidente è sostituito temporaneamente dal vice presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15.(Il consiglio)

1. Fermo restando quanto previsto al comma 7, il consiglio è composto:

- a) dal presidente dell'ente di gestione;
- b) da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale, uno designato d'intesa dalle province interessate e due designati dalla comunità delle aree protette.

[2.]

[3.]

[4.]

[5.]

[6.]

7. Il consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è composto da:

- a) il presidente dell'ente, nominato secondo criteri di rappresentatività del territorio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati;
- b) quindici componenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, di cui uno designato dalla Giunta regionale e quattordici rappresentanti, due per ciascun sacro monte, designati in modo paritario dalle amministrazioni comunali e religiose interessate.

8. Alle sedute del consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti partecipa con voto consultivo un rappresentante designato dal Consorzio volontario per il restauro delle cappelle del Sacro Monte Calvario di Domodossola.

9. Il consiglio può legittimamente insediarsi quando è nominata la maggioranza dei suoi componenti, comprensiva del presidente.

10. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il vice presidente, scelto tra i suoi componenti;
- b) individua la sede legale dell'ente;
- c) adotta lo statuto dell'ente e delibera le sue modificazioni;
- d) adotta gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente normativa;
- e) delibera il programma annuale e pluriennale dell'ente;
- f) delibera il bilancio annuale e pluriennale, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- g) approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente;
- h) adotta il regolamento dell'area protetta;
- i) attribuisce l'incarico di direttore dell'ente e gli altri incarichi dirigenziali;
- j) valuta i risultati dei dirigenti dell'ente su proposta del presidente;
- k) delibera gli indirizzi generali relativi alla regolamentazione del personale e degli assetti organizzativi della struttura dell'ente;

l) nomina i rappresentanti dell'ente presso altri enti ed organismi esterni secondo le disposizioni di legge;

m) esprime i pareri di competenza dell'organo politico;

n) ratifica gli atti adottati in via d'urgenza dal presidente dell'ente;

o) affida gli incarichi di consulenza per gli atti di propria competenza;

p) assume tutti gli altri provvedimenti ad esso demandati dalle leggi regionali.

11. Il consiglio dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale. I suoi componenti possono essere rinominati.

12. Il consiglio è convocato dal presidente ogni volta che lo ritiene opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci e, qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica, entro quindici giorni dalla medesima.

13. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

14. Per la validità delle sedute del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che abbandonano la seduta prima della votazione. Non si computano per determinare la maggioranza assoluta coloro che, pur presenti, sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

15. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il consiglio delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti lo statuto dell'ente, le sue modificazioni e il regolamento dell'area protetta.

16. In deroga a quanto stabilito al comma 10 lettera b) la sede legale ed amministrativa dell'Ente di gestione dei Sacri Monti è individuata presso i locali del soppresso Ente di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea. Le sedute del Consiglio dell'Ente di gestione dei Sacri Monti si svolgono alternativamente nelle due sedi di Crea, sede legale ed amministrativa, e di Varallo, sede del centro regionale di riferimento per il restauro per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale dei Sacri Monti. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, disciplina le forme più idonee alla valorizzazione delle esperienze riguardanti il Sacro Monte di Varallo nel campo del restauro, il Sacro Monte di Oropa nella valorizzazione del turismo religioso, il Sacro Monte Calvario di Domodossola nella funzione devozionale, il Sacro Monte di Orta come sede di iniziative legate alla pace ed al dialogo interreligioso.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17. (Indennità)

1. Al presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità di carica mensile lorda varia da un minimo di un ottavo ad un massimo di un sesto dell'indennità mensile globale lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Al vice presidente di ogni ente di gestione spetta un'indennità di carica pari ad un quarto di quella spettante al presidente.

3. Agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione è corrisposta un'indennità annuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al vice presidente.

4. Al presidente, al vice presidente e agli altri componenti del consiglio dell'ente di gestione spettano altresì le spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute del consiglio.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 20, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20. (Dirigenza)

1. La qualifica di dirigente è articolata in livelli diversificati di funzione.
2. L'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente o, con contratto di lavoro di diritto privato, a persona esterna all'amministrazione dell'ente, in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
3. I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore dell'ente di gestione sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.
4. Al direttore dell'ente di gestione compete un'indennità di posizione non inferiore a quella di responsabile di settore e non superiore a quella di responsabile di settore della Regione Piemonte.
5. Agli altri dirigenti sono conferiti incarichi di responsabile di struttura o di staff.
6. Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'ente di gestione.
7. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti per un periodo non inferiore a due e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.
8. Il dirigente, secondo le specifiche attribuzioni:
 - a) dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;
 - b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti gestionali che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
 - c) svolge funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, di consulenza, di studio e ricerca;
 - d) verifica periodicamente il carico di lavoro e la produttività del personale della struttura di cui è responsabile;
 - e) provvede alle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, con riferimento alle proprie competenze;
 - f) individua, tra i dipendenti dell'ente di gestione, la figura professionale alla quale delegare le competenze di cui alla lettera e) relative alle manifestazioni di conoscenza;
 - g) effettua la contestazione degli addebiti, cura l'istruttoria del procedimento disciplinare e applica le sanzioni disciplinari nel rispetto delle procedure stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali;
 - h) adotta gli atti di gestione del personale e attribuisce i trattamenti economici accessori sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio dell'ente nel rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente così come definiti dai contratti collettivi di lavoro;
 - i) è responsabile dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 28, comma 8, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - j) promuove le liti attive e passive e può conciliare e transigere se a ciò espressamente delegato dal consiglio dell'ente;
 - k) presiede le commissioni di gara, di concorso, e stipula i contratti;
 - l) rappresenta agli organi di direzione politica gli elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni;
 - m) razionalizza e semplifica le procedure;

- n) impartisce direttive e indirizzi ai collaboratori;
 - o) applica le disposizioni relative alle relazioni sindacali previste dalla vigente normativa legislativa e contrattuale;
 - p) determina, nell'ambito dei criteri definiti dal consiglio dell'ente di gestione, gli orari di servizio, di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale, nel rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
 - q) fornisce le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - r) affida gli incarichi di consulenza per le questioni attinenti l'esercizio delle funzioni affidate, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
 - s) svolge le funzioni previste dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale) non espressamente attribuite agli organi di direzione politica.
9. Al direttore dell'ente di gestione sono in particolare attribuiti i seguenti compiti e poteri:
- a) è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette; a tal fine partecipa con parere consultivo alle riunioni degli organi medesimi;
 - b) in qualità di datore di lavoro, organizza e gestisce il personale e gestisce i rapporti sindacali e di lavoro;
 - c) dirige la struttura organizzativa dell'ente e organizza le risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo del medesimo ripartendole tra le diverse strutture sulla base di parametri oggettivi quali i carichi di lavoro, le attività ed i procedimenti amministrativi;
 - d) propone agli organi di direzione politica i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimandone le risorse necessarie e curandone l'attuazione; a tal fine ha funzione di raccordo tra gli organi politici dell'ente di gestione e la struttura gestionale;
 - e) provvede alla nomina e alla revoca, con provvedimenti motivati e nel rispetto delle procedure stabilite in sede sindacale, degli incarichi professionali previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro;
 - f) esercita, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell'ente di gestione.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 21, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 21. (Vigilanza nelle aree protette)

1. La vigilanza nelle aree protette istituite con legge è affidata, sui territori di rispettiva competenza:

- a) al personale di vigilanza dipendente degli enti di gestione delle aree protette a gestione regionale;
- b) al Corpo forestale dello Stato;
- c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- d) agli agenti di vigilanza della provincia;
- e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con gli enti di gestione interessati.

2. Al personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è attribuita, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del Codice di procedura penale la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, sulla base della distinzione contenuta nei profili professionali di appartenenza.

3. Per il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti di gestione delle aree protette è richiesta alle Prefetture competenti per territorio la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 4 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).

4. Il personale di vigilanza in ruolo presso gli enti esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza anche sul territorio delle aree protette diverse da quelle in gestione all'ente di appartenenza, a condizione che sia stipulata specifica convenzione tra i soggetti gestori, e sulle aree contigue, previa convenzione tra il soggetto gestore e i comuni territorialmente interessati.
5. Il personale di vigilanza degli enti di gestione esercita le funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza sui territori delle aree della rete Natura 2000, qualora affidati in gestione all'ente di appartenenza, oppure a seguito di apposita convenzione tra i soggetti gestori.
6. Il personale di vigilanza degli enti di gestione è dotato di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e firmato dal presidente dell'ente recante la funzione di polizia giudiziaria esercitata.
7. Per il personale di vigilanza di cui al comma 1, lettera a) è d'obbligo l'uso dell'uniforme che è unica per tutti i dipendenti ed è stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.
8. L'ente di gestione regola i casi di deroga all'obbligo di indossare l'uniforme stabilito al comma 7.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22. (Norme contabili)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività gli enti di gestione delle aree protette si avvalgono di risorse finanziarie derivanti da:

- a) trasferimenti dall'Unione europea e dallo Stato;
- b) trasferimenti regionali;
- c) trasferimenti da altri enti pubblici;
- d) attività commerciali e di erogazione di servizi, compatibili con le finalità istituzionali con particolare riferimento alle attività di incentivazione turistica e turistico-ambientale, effettuate in proprio o con il concorso di privati coinvolti nella gestione dei servizi;
- e) sponsorizzazioni di soggetti privati;
- f) redditi patrimoniali;
- g) canoni di concessioni ed altri diritti;
- h) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro.

2. I trasferimenti regionali sono distinti in:

- a) assegnazioni ordinarie, destinate alla copertura degli oneri del personale ed alla gestione corrente;
- b) assegnazioni straordinarie vincolate volte al finanziamento di specifici progetti destinati al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 7.

3. I criteri di riparto dei fondi da assegnare ai soggetti gestori sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base della programmazione e delle priorità regionali.

4. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi, e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.

5. Gli enti di gestione delle aree protette adottano le norme contabili di cui al capo V della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e, per quanto applicabili, le altre disposizioni della legge stessa, salvo quanto disposto ai commi 6 e 7.

6. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.

7. Le variazioni finanziarie tra capitoli della stessa unità previsionale e le variazioni conseguenti ad assegnazioni pubbliche vincolate sono autorizzate con provvedimento del presidente dell'ente di gestione e ratificate dal consiglio dell'ente nella prima seduta successiva.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 26 (Piano di area)

[1]

1 bis. Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2. Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;

b) vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;

c) sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;

d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;

e) recupero e rinaturazione delle aree degradate;

f) tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico;

f bis) interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

3. I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

a) la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;

b) la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;

c) l'esame delle osservazioni pervenute.

4. Il soggetto gestore dell'area protetta, esaminate le osservazioni entro novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, lettera b), predispone gli elaborati conseguenti con provvedimento motivato che trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano di area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta, e previo parere della competente commissione consiliare, approva il piano di area definitivo entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del provvedimento del soggetto gestore.

5. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle aree protette nell'adozione dei piani di area e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

6. Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

7. Ai piani di area possono essere apportate varianti con le procedure di cui ai commi 3 e 4.

[8.]

9. I piani di area approvati sono pubblicati per estratto sul BUR e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previo parere obbligatorio del soggetto gestore dell'area protetta.

11. Dalla data di approvazione del piano di area il parere del soggetto gestore dell'area protetta è dovuto per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti o su richiesta del comune negli altri casi.

12. Sino a nuova determinazione dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani di area vigenti o adottati al momento dell'entrata in vigore del presente titolo.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 27 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 27. (Piani naturalistici e piani di gestione)

1. Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

2. I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate entro novanta giorni dal ricevimento.

2 bis. I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia di cui all'articolo 8, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.

[3]

4. Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione che sono adottati ed approvati secondo le procedure di cui al comma 2 ed hanno il valore di cui al comma 3.

5. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i piani naturalistici, i piani di assestamento forestale ed i piani di gestione vigenti al momento di entrata in vigore del presente titolo. Essi sono comunque confermati in validità sino all'approvazione dei nuovi piani naturalistici.

6. Per le violazioni alle norme contenute nei piani naturalistici e di gestione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 55, comma 13.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 29, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 29. (Indirizzo, coordinamento e verifica)

1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.

2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso la verifica degli atti di cui ai commi 5 e 6, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:

a) interviene con verifiche amministrative;

b) in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) istituisce una commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree protette, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;

d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e la biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.

d bis) definisce con deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, un marchio unico per i soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette piemontesi con il quale identificare le produzioni agro-alimentari.

5. Per l'esercizio delle attività di programmazione, coordinamento e verifica gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d):

a) gli atti di programmazione economico-sociale;

b) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio, il conto consuntivo;

c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;

d) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 marzo dell'anno successivo;

e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

6. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

6 bis. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

7. Ai fini dello snellimento e dell'economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale.

8. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 30.

9. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale con specifica conoscenza

della realtà del sistema delle aree protette piemontesi. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

10. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi di consulenza presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

11. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale dei dirigenti degli enti medesimi per lo svolgimento di particolari attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree protette.”.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 38, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 38. (Conservazione della biodiversità)

1. La Regione riconosce l'importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

2. In attuazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e delle disposizioni nazionali in materia, la Regione garantisce, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali delle realtà locali, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente e, all'occorrenza, il ripristino degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna selvatiche di interesse comunitario indicati nell'Allegato A, B, D ed E del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni.

3. Per acquisire una migliore conoscenza dell'ambiente e delle sue tendenze evolutive la Regione organizza in modo sistematico la raccolta ed il trattamento delle informazioni sullo stato dell'ambiente, anche attraverso la costituzione di banche dati naturalistiche.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 43, comma 10, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 43.(Valutazione di incidenza di interventi e progetti)

1. Gli interventi ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.

2. L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla loro integrità, in base alle linee guida di cui all'allegato B.

2 bis. All'interno dei siti facenti parte della rete Natura 2000 l'abbattimento di piante di alto fusto motivato dall'esigenza di garantire la pubblica incolumità o la tutela di beni immobili è consentito previa comunicazione scritta al soggetto gestore del sito, contenente l'indicazione del numero di esemplari che si intende abbattere, del luogo e della data dell'abbattimento. Fatta eccezione per i casi di rischio imminente debitamente documentato in cui l'intervento può essere eseguito dalla

data di presentazione della comunicazione, l'abbattimento può essere eseguito decorsi quindici giorni dalla data di presentazione della comunicazione al soggetto gestore. Entro tale termine il soggetto gestore del sito è autorizzato ad accertare, previo specifico sopralluogo, la effettiva sussistenza delle condizioni di pericolo segnalate e può prescrivere modalità di abbattimento e di ripristino, compensazioni e tempi di intervento. I soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 intervengono d'ufficio sulle aree in proprietà o in gestione diretta a seguito dell'accertamento delle condizioni di rischio.

3. Per gli interventi ed i progetti non soggetti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA), la procedura di valutazione di incidenza è delegata ai soggetti gestori delle aree della rete Natura 2000.

4. Se la gestione delle aree della rete Natura 2000 non è stata ancora affidata o nel caso di progetti o interventi di iniziativa del soggetto gestore, la procedura di valutazione di incidenza è svolta dalla Regione.

5. Il soggetto titolare della procedura di valutazione di incidenza trasmette copia del giudizio di incidenza alla Regione.

6. La delega è esercitata nel rispetto delle norme regolamentari, delle direttive e delle prescrizioni tecniche emanate dalla Regione.

7. In caso di grave e persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale invita i soggetti gestori a provvedere assegnando un congruo termine, trascorso inutilmente il quale provvede direttamente al compimento degli atti relativi in sostituzione dei soggetti gestori.

8. In caso di ulteriore e persistente inattività o di violazioni di legge oppure di non adeguamento alle norme regolamentari, alle direttive e alle prescrizioni tecniche regionali, la Giunta regionale può revocare la delega, sentito il soggetto delegato.

9. Ai fini della valutazione di incidenza il proponente dell'intervento o del progetto presenta all'autorità competente di cui ai commi 3 e 4 la seguente documentazione:

- a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
- b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;
- c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

10. L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

11. L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta. In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alla autorità medesima.

12. Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della procedura di VIA di competenza statale o regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

13. L'autorità competente alla procedura di valutazione di incidenza relativa ad interventi e progetti sottoposti alle fasi di verifica o di valutazione della procedura di VIA è quella individuata sulla base delle disposizioni della l.r. 40/1998.

14. L'autorità competente allo svolgimento delle procedure di verifica o di valutazione della procedura di VIA degli interventi e dei progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 affidate in gestione in base a quanto stabilito dall'articolo 41 acquisisce il parere del soggetto gestore. Per gli interventi e i progetti che riguardano le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti per i quali non sia ancora stata affidata la gestione, l'autorità competente acquisisce il parere della struttura regionale competente per la gestione della presente legge.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 50, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente, legge è il seguente:

“Art. 50. (Misure di ripristino)

1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

2. Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, emanano il provvedimento di ripristino entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l'adeguamento dell'intervento o dell'opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.

5. Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 55, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 55. (Sanzioni)

1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c) ed e) comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 300,00 euro per ogni metro cubo di materiale rimosso.

2. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d) comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 600,00 euro per ogni metro cubo di materiale depositato.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h) comportano la sanzione amministrativa di 10.000,00 euro aumentata di 500,00 euro per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f) comportano la sanzione amministrativa di 3.000,00 euro aumentata di 100,00 euro per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti.

5. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o) comportano la sanzione amministrativa da 250,00 euro a 2.500,00 euro.

6. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere b) e g) comportano la sanzione amministrativa da 100,00 euro a 1.000,00 euro. La violazione al divieto di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b) può comportare il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti.

7. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere i) limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di 100,00 euro aumentata di 50,00 euro per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto.

8. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera i) limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di 50,00 euro.

9. Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di 30,00 euro aumentata di 3,00 euro per ogni esemplare raccolto o danneggiato.

10. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettere l) e m), comportano la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

11. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n), comportano la sanzione amministrativa da 150,00 euro a 750,00 euro.

11 bis. Chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni.

11 ter. Chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'articolo 43 comma 2 bis senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.

12. Per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.

13. Ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e di quelle previste all'articolo 38 della l.r. 32/1982 da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione di cui all'articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 500,00 euro.

14. Fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall'articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette.

15. Le violazioni alle misure di conservazione di cui all'articolo 40 comportano la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro.

16. Le violazioni richiamate all'articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

17. Ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui ai commi da 1 a 11, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.

18. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

19. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

20. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982, sono irrogate ed introitate dalla Regione nel caso di violazioni accertate su aree a gestione regionale e dalle province o dai comuni nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale per i territori di rispettiva competenza.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 56, della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 56 (Norme transitorie per l'insediamento degli enti di gestione delle aree protette)

1. Il presidente e il consiglio degli enti di gestione di cui al capo IV del titolo II si insediano il 1° aprile 2011.

2. La prima seduta della comunità delle aree protette è convocata nel periodo compreso tra il 1° e il 31 gennaio 2011 dal presidente della provincia avente il maggior numero di comuni posti all'interno delle aree protette gestite dall'ente.

3. Entro il 28 febbraio 2011 la comunità delle aree protette trasmette al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di sua competenza.

4. Entro il termine di cui al comma 3 gli enti locali territorialmente interessati dall'ente di gestione dei Sacri Monti presentano al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio dell'ente di loro competenza.

5. Entro il termine di cui ai commi 3 e 4 le province interessate trasmettono al Presidente della Giunta regionale le designazioni dei componenti del consiglio degli enti di loro competenza.

6. Il Presidente della Giunta regionale, ricevute designazioni di cui al presente articolo, provvede alle nomine, secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, in tempo utile all'insediamento del consiglio e del presidente dell'ente per la data di cui al comma 1.

7. Il presidente dell'ente convoca, con preavviso minimo di tre giorni, la seduta di insediamento del consiglio dell'ente per la data di cui al comma 1.

8. Dal 1° gennaio 2011 e fino all'insediamento degli organi di nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.

9. Se alla data di cui al comma 1 non si sono insediati gli organi dell'ente, la Giunta regionale nomina un commissario a cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente fino all'insediamento degli organi.”.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 58 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 58. (Norme transitorie in materia di personale degli enti di gestione delle aree protette)

1. In sede di prima attuazione le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del titolo II, sentita la commissione consiliare competente.

2. Nelle more degli adempimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche degli enti di gestione delle aree protette istituiti dalla presente legge sono definite a livello di sistema e corrispondono alle dotazioni organiche complessive degli enti soppressi per effetto della presente legge.

3. Il personale in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del titolo II è inquadrato nel ruolo dei nuovi enti di gestione delle aree protette come di seguito elencato:

a) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Val Troncea, dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione Juniperus Oxicedrus di Crotta San Giuliano, dell'Ente di gestione del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand e dell'Ente di gestione del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

b) il personale dell'Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve naturali delle Valli di Lanzo, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Aree protette dell'area metropolitana di Torino;

c) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po-tratto torinese e dell'Ente di gestione delle aree protette della Collina torinese, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po, del Sangone e della Collina torinese;

d) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime;

e) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali cuneesi è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis;

f) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto cuneese è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po cuneese;

g) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è inquadrato presso l'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo;

h) il personale dell'Ente di gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po-tratto Vercellese/Alessandrino, del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino, è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino e del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino;

i) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e riserve naturali astigiani è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette astigiane;

j) il personale dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Parco Burcina Felice Piacenza, dell'Ente di gestione della Riserva naturale orientata delle Baragge, della Riserva naturale speciale della Bessa e dell'Area attrezzata Brich di Zumaglia e Mont Prève e dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico, della Garzaia Villarboit, della Palude di Casalbeltrame e della Garzaia di Carisio è inquadrato presso l'Ente di gestione delle Riserve pedemontane e delle Terre d'acqua;

k) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Ente di gestione del parco naturale del Monte Fenera è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia;

l) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino e dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del Lago Maggiore è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

m) il personale dell'Ente di gestione del Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero è inquadrato presso l'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola;

n) il personale dell'Ente di gestione dei parchi e delle riserve naturali del canavese, dell'Ente di gestione della Riserva naturale del Sacro Monte di Varallo, dell'Ente di gestione del Parco naturale e Area attrezzata del Sacro Monte di Crea, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, dell'Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione è inquadrato presso l'Ente di gestione dei Sacri Monti.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del direttore, gli enti di gestione possono attribuire le funzioni di direttore ad un dirigente di ruolo ovvero, per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un funzionario inquadrato nella categoria D, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di nomina che dovranno essere avviate entro novanta giorni dalla data di insediamento del consiglio dell'ente.

5. In sede di prima applicazione della presente legge è istituito un tavolo di concertazione sindacale di livello territoriale per la trattazione delle materie di interesse generale previste dal vigente contratto nazionale.”.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 62 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 62. (Relazione al Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro i sei mesi successivi all'anno di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

1 bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1 la Giunta regionale informa altresì il Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'articolo 33 e, in particolare, sui risultati ottenuti ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree protette.”.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 44/2000, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 31 (Regime autorizzativo in materia di cave e torbiere)

1. Le Amministrazioni comunali si avvalgono per l'istruttoria delle Province facendone richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le Amministrazioni comunali provvedono in merito alle istanze valutate le conclusioni della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 32.

3. Sono escluse dal comma 1 del presente articolo le istanze riferite a cave ubicate in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia e alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

4. Per i casi di cui al comma 3, le Amministrazioni comunali e regionale si avvalgono delle conclusioni della Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 33.

5. Le Province predispongono i Piani di Settore dell'Attività estrattiva congruenti con le linee di programmazione regionale di cui all'articolo 30, comma 1.

6. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo possono essere attuate anche tramite accordi di collaborazione sovraprovinciali.”.

Nota all'articolo 39

- Per il testo degli articoli 7, 8, 10, 12, 15, 26, 29 e 56 della l.r. 19/2009, modificati dalla presente legge, si rinvia, rispettivamente, alle note agli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 15, 17 e 30.

- Il testo dell'articolo 32 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 32. (Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)

1. È istituito il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei con sede presso la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea.

2. Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità: a) raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei; b) sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato; c) promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione; d) promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.”.

- Il testo dell'articolo 53 della l.r. 19/2009, modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 53. (Corridoi ecologici)

1. La coerenza della rete ecologica regionale è assicurata dalla individuazione e dalla gestione di corridoi ecologici, intendendosi per tali le aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette ed alle aree della rete Natura 2000 che, per la loro struttura lineare continua o per il loro ruolo di raccordo, costituiscono elementi essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

2. I corridoi ecologici sono individuati nella carta della natura regionale e nei piani di gestione delle aree della rete Natura 2000, nei piani di azione degli habitat e delle specie, negli strumenti di pianificazione delle aree protette, negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nei piani agricoli e faunistico-venatori.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB10101 (Ambiente Pianif. e gest. delle aree naturali protette Titolo 1: spese in conto capitale)